



UNIONE INDUSTRIALI
Torino
PICCOLA INDUSTRIA

REGOLAMENTO

PREMESSA

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento le declinazioni al maschile equivalgono al femminile.

TITOLO PRIMO

Scopi, attività, assetto Piccola Industria

Art.1 - Scopi

Nell'ambito delle norme dello Statuto Unione Industriali Torino, e in particolare dell'Art.16, Piccola Industria è la Componente dell'Unione Industriali Torino che ha lo scopo di tutelare e contribuire al progresso e alla crescita delle piccole industrie quale espressione particolare dei valori del mercato e della concorrenza e di promuoverne la crescita per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Piccola Industria contribuisce, nel suo ruolo di proposta, alla realizzazione della *vision* e della *mission* dell'Unione Industriali, per l'affermazione di imprese sempre più innovative, internazionalizzate, sostenibili e competitive e di un contesto favorevole al raggiungimento di tali scopi.

Art.2 - Attività

Gli organi di Piccola Industria, in attuazione degli scopi di cui al precedente articolo, svolgono le seguenti attività:

- a) integrare la rappresentanza e analizzare l'evoluzione degli interessi delle imprese associate che rientrano nella soglia dimensionale identificata dall'Associazione;
- b) definire programmi di sviluppo associativo;
- c) monitorare e analizzare i bisogni di rappresentanza delle piccole industrie nelle specifiche realtà locali;
- d) trasferire, a livello locale, i risultati dell'attività regionale e viceversa;
- e) esercitare eventuali deleghe ad essi affidate;
- f) sottoporre al Consiglio Generale temi e problemi specifici;
- g) promuovere i principi dell'inclusività e varietà di genere.

Art.3 – Assetto Piccola Industria

Sono escluse dal perimetro di Piccola Industria le imprese con più di 249 dipendenti comprese le unità locali di imprese multi-localizzate o Gruppi che superino complessivamente la soglia dei 249 dipendenti e le imprese controllate, così come definito dall'Art. 2359 del Codice civile, da grandi imprese che superino la soglia dei 249 dipendenti con l'eccezione delle partecipazioni meramente finanziarie.

La soglia dimensionale per accedere al Comitato Piccola Industria, intesa come numero massimo di dipendenti, è di 249 dipendenti.

Il Comitato Piccola Industria di Torino è guidato da un proprio Presidente eletto con mandato quadriennale in seno al Comitato stesso.

Per l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente dei Comitati Piccola Industria Torino è previsto il doppio inquadramento dell'impresa rappresentata, fermo restando quanto previsto dall'Art.15 del Regolamento di Piccola Industria Confindustria penultimo comma per l'accesso alla carica di componente del Consiglio Centrale Piccola Industria.

TITOLO SECONDO

Comitato Piccola Industria

Art.4 - Composizione

Il Comitato Piccola Industria è l'Organo decisionale di Piccola Industria ed è costituito da:

- a) il Presidente;
- b) l'ultimo Past President;
- c) un rappresentante di ogni categoria o gruppo merceologico aderente all'Unione Industriali purché sia titolare o legale rappresentante di azienda considerata Piccola Industria e membro del Consiglio della Categoria di appartenenza o invitato permanentemente nello stesso se previsto dallo statuto della categoria, quali componenti di diritto;
- d) Ulteriori rappresentanti potranno essere nominati dalle Associazioni di categoria o Gruppi merceologici di cui al comma c) nel numero di 1 per ogni Associazione di categoria o Gruppo merceologico eventualmente incorporate.

Un ulteriore rappresentante potrà essere nominato dalla Associazione di Categoria o Gruppo merceologico neo costituito;

- e) fino a 25 consiglieri eletti dall'Assemblea Piccola Industria;
- f) un rappresentante delle associazioni aderenti in qualità di Socio Aggregato.

Il Presidente Piccola Industria ha facoltà di invitare in modo permanente al Comitato Piccola Industria, senza diritto di voto, un numero di imprenditori in grado di contribuire significativamente ai lavori e alle attività del Comitato stesso fino ad un numero massimo di 10.

Il Presidente Piccola Industria ha altresì la facoltà, di volta in volta, di invitare al Comitato Piccola, in ragione del contributo che possono assicurare rispetto ai temi all'ordine del giorno, senza diritto di voto, anche soggetti esterni all'organizzazione confederale, di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico, produttivo e scientifico del Paese.

Art.5 - Durata del Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria viene rinnovato ogni due anni.

I Consiglieri non possono ricoprire oltre 5 mandati elettivi consecutivi.

Art.6 - Convocazione e funzionamento

Il Comitato Piccola Industria è presieduto dal suo Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età.

Il Comitato Piccola Industria è convocato dal Presidente ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/4, arrotondato per difetto, dei suoi componenti con la specificazione dei temi che si desidera vengano inseriti nell'ordine del giorno.

Il Comitato Piccola viene convocato dal Presidente con lettera, trasmessa per posta elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del luogo, della modalità, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con preavviso di soli tre giorni.

La partecipazione alle riunioni del Comitato Piccola Industria non è delegabile.

Il Comitato Piccola Industria si considera regolarmente costituito quando sia presente la metà più uno, arrotondata per eccesso, dei componenti in prima convocazione, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Delibera e nomina a maggioranza semplice dei votanti - salvo quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento - senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle, così come definito dal Regolamento unico per il Sistema.

In caso di nomine le votazioni devono tenersi a scrutinio segreto.

Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, il voto del Presidente.

È facoltà del Presidente Piccola Industria convocare, quando lo ritenga opportuno, la riunione del Comitato allargata a tutti i Presidenti delle categorie merceologiche dell'Unione Industriali Torino.

Il Comitato Piccola Industria potrà tenersi anche in videoconferenza o in forma ibrida purché specificato nella lettera di convocazione garantendo, eventualmente, la possibilità di voto da remoto.

Del Comitato Piccola Industria verrà redatto Verbale che verrà messo in approvazione nel Comitato Piccola Industria successivo.

Art. 7 Funzioni del Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria provvederà a:

- a) eleggere congiuntamente il Presidente e i Vice-presidenti, dal Presidente indicati nel numero che ritiene opportuno con un massimo di 5
- b) ratificare l'Advisory Board su proposta del Comitato di Presidenza
- c) mantenere gli opportuni contatti con le Associazioni di Categoria ed i Gruppi merceologici, attraverso i rappresentanti nominati dagli stessi a far parte di Piccola Industria;
- d) proporre al Consiglio di Presidenza e agli altri organi statutari dell'Unione Industriali iniziative, progetti, interventi su argomenti interessanti le PMI, esprimendo il punto di vista delle medesime nei confronti delle questioni generali riguardanti l'industria;
- e) nominare cinque membri a far parte del Consiglio Generale dell'Unione Industriali

Art. 8 Norme riguardanti i Consiglieri

- a) I Consiglieri del Comitato Piccola Industria eletti dall'Assemblea che non presenzino alla metà delle riunioni di Piccola Industria convocate nell'arco di 12 mesi dalla loro nomina, si considerano dimissionari dalla carica e vengono sostituiti volta a volta con il primo dei non eletti;
- b) per i membri designati in Comitato Piccola Industria dalle Associazioni di categoria e dai Gruppi merceologici, nel caso della mancanza di cui al punto a), il Presidente richiederà la loro sostituzione alle rispettive Associazioni o Gruppi;
- c) tutti i membri di Piccola Industria sono inoltre soggetti alle cause di decadenza che annullano la qualifica di imprenditore associato (es.: cessazione di attività, fallimento, ecc...).
- d) I Consiglieri devono essere rappresentanti di aziende la cui soglia dimensionale, intesa come numero massimo di dipendenti, è di 249.

TITOLO TERZO

Assemblea, Presidente, Commissione di Designazione, Consiglio di Presidenza, Advisory Board e Segreteria Piccola Industria

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Delegati di Piccola Industria nominati dalle Associazioni di categoria e dai gruppi merceologici.

È compito dell'Assemblea dei Delegati eleggere diciotto Consiglieri per il Comitato Piccola Industria.

L'Assemblea elettiva dei Delegati viene convocata ogni 2 anni alla scadenza delle cariche dei Consiglieri eletti, per il rinnovo delle cariche stesse.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Piccola Industria, cui spetta anche, nel caso in cui si trovi al termine del proprio mandato, la successiva convocazione e la presidenza della riunione del nuovo Comitato di Piccola Industria fino alla nomina del proprio successore.

Art. 10 - Presidente

Il Comitato Piccola Industria elegge il Presidente entro il mese di dicembre dell'anno di scadenza. La data di elezione verrà comunicata al Comitato Piccola Industria entro 60 giorni dalla data dell'Assemblea.

Il Presidente è eletto dal Comitato Piccola Industria ogni quadriennio, su proposta della Commissione di Designazione. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi e può essere rieletto per solo un ulteriore mandato trascorsi due mandati quadriennali successivi.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Comitato Piccola Industria sono individuati dalla Commissione di designazione previa consultazione dei soci.

Nella realizzazione del suo programma il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti e dagli altri organi della Piccola Industria.

a) Il Presidente in base a quanto previsto dallo Statuto dell'Unione Industriali Torino è membro di diritto del Consiglio di Presidenza dell'Unione Industriali.

b) Convoca e presiede Piccola Industria e la rappresenta nei confronti degli organi statutari dell'Unione Industriale;

c) Convoca e presiede il Comitato di Presidenza e l'Advisory Board;

d) stabilisce ordine del giorno, svolgimento e data – d'intesa con il Presidente dell'Unione Industriali che la convoca formalmente – dell'Assemblea dei Delegati di Piccola Industria;

e) Dà esecuzione alle deliberazioni di Piccola Industria;

f) Ha facoltà, d'intesa con il Presidente dell'Unione, di convocare riunioni di PMI per l'esame e la discussione di problemi riguardanti la piccola industria;

g) Ha facoltà di invitare singole PMI a prendere parte alle riunioni di Piccola Industria;

In caso di assenza o di impedimento il Presidente verrà sostituito da uno dei Vice-presidenti.

In caso di cessazione anticipata del mandato di Presidenza, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le mansioni per il tempo necessario a ricostituire gli organi sociali.

I Vice-presidenti, inoltre, singolarmente o riuniti in Comitato con il Presidente, lo coadiuvano, concorrendo fattivamente all'espletamento delle sue funzioni.

Art. 11 – La Commissione di designazione

La Commissione deve insediarsi entro 20 giorni dal rinnovo del Comitato Piccola Industria, tenendo conto che le consultazioni hanno una durata non superiore a due settimane e devono riguardare un ampio, qualificato e rappresentativo numero di Consiglieri della Piccola Industria.

Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione, con apposita comunicazione ai soci effettivi, sollecita l'invio di eventuali candidature e ne verifica, d'intesa con il Collegio dei Probiviri, il profilo personale e professionale. La stessa Commissione di designazione comunica agli interessati la conclusione degli accertamenti preliminari e, in caso di valutazione positiva, richiede formalmente la conferma di voler partecipare alle consultazioni e la predisposizione di linee programmatiche.

La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di candidature nel corso delle consultazioni e raccoglie indicazioni di programma da parte degli intervenuti.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo due candidati e riporta le indicazioni programmatiche ricevute.

La relazione viene sottoposta al Comitato Piccola Industria che procede all'elezione del Presidente.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dal Comitato Piccola Industria con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Comitato.

Art. 12 - Comitato di Presidenza Piccola Industria

Il Comitato di Presidenza è l'organo di indirizzo strategico e di conduzione operativa dell'attività di Piccola Industria.

Sono componenti del Comitato di Presidenza il Presidente e i Vice Presidenti.

Di norma il Comitato di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni due mesi.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del Comitato di Presidenza i componenti dell'Advisory Board e del Comitato Piccola Industria in funzione del particolare apporto sulle diverse tematiche all'ordine del giorno.

Il Presidente propone al Comitato di Presidenza la lista dei candidati a rappresentare la Piccola Industria in Consiglio Generale Unione Industriali e in Comitato Piccola Industria Confindustria Piemonte.

Art. 13 – Advisory Board

Il Presidente, d'intesa con il Comitato di Presidenza Piccola Industria, ha facoltà di istituire, per la durata del suo mandato, un Advisory Board.

L'Advisory Board discute, elabora, organizza e provvede per quanto concerne l'azione a breve e medio termine nell'ambito delle indicazioni emerse e delineate da Piccola Industria nell'osservanza di quanto previsto dallo Statuto dell'Unione Industriali.

È composto da: un massimo di 10 membri, il Presidente, i Vice-presidenti, il Past President e i Vice Presidenti dell'ultimo mandato. Il Presidente ha inoltre facoltà di invitare per ciascuna riunione un massimo di 3 esperti esterni, coerenti con le strategie e le finalità di Piccola Industria. I Membri dell'Advisory Board devono essere prescelti nel perimetro di Piccola Industria.

Art. 14 - La Segreteria Piccola Industria

Piccola Industria si avvale per la propria gestione e attività delle strutture di supporto e di un'apposita Segreteria fornite dall'Unione Industriale. Al Segretario spetta anche la rilevazione delle presenze alle riunioni di Piccola Industria e dei suoi organi e la verbalizzazione delle decisioni in tali sedi adottate.

TITOLO QUARTO

Rappresentanza Piccola Industria Torino nel Sistema Confindustria

Art. 15 – Rapporti con il Comitato Nazionale ed il Consiglio Regionale Piccola Industria

Secondo quanto previsto dal "Regolamento Piccola Industria del Consiglio Centrale ", Piccola Industria provvede alla nomina di un proprio delegato in seno al Consiglio Centrale Piccola Industria per tramite del Comitato Regionale Piemontese Piccola Industria.

Il Comitato Piccola Industria provvede inoltre alla nomina di quattro o più suoi rappresentanti in seno al Comitato Regionale Piemontese Piccola Industria, secondo quanto previsto dal Regolamento del medesimo.

TITOLO QUINTO

Disposizioni sulle cariche

Art. 16 - Requisiti

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

I componenti degli Organi di Piccola Industria devono essere rappresentanti di piccole industrie in attività e, più precisamente, titolari, amministratori delegati o legali rappresentanti dell'impresa che abbiano funzioni decisionali nella gestione, secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto confederale.

Compete alla Segreteria Piccola Industria, d'intesa con le competenti strutture dell'Unione Industriali Torino, verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui al presente articolo.

Art. 17 - Procedure di elezione

L'elezione alle cariche direttive - confederali o di Piccola Industria - deve necessariamente avvenire a scrutinio segreto.

Art. 18 - Rotazione delle cariche

Il Presidente è rieleggibile trascorsi almeno due mandati di pari durata.

I Vice Presidenti non sono rieleggibili quando abbiano ricoperto tale carica per due quadrienni consecutivi.

I Consiglieri non possono ricoprire oltre 5 mandati elettivi consecutivi.

Si intende rivestito per un intero mandato un periodo in carica superiore alla metà dello stesso.

Art. 19 - Decadenza e sostituzione

a) I Consiglieri del Comitato Piccola Industria eletti dall'Assemblea che non presenzino alla metà delle riunioni di Piccola Industria convocate nell'arco di 12 mesi dalla loro nomina, si considerano dimissionari dalla carica e vengono sostituiti volta a volta con il primo dei non eletti;

b) per i membri designati in Comitato Piccola Industria dalle Associazioni di categoria e dai Gruppi merceologici, nel caso della mancanza di cui al punto a), il Presidente richiederà la loro sostituzione alle rispettive Associazioni o Gruppi.